



SBB-Pensionierte  
Pensionnés des CFF  
Pensionati FFS

# Regolamento di gestione PV SEV

Disposizioni di applicazione degli statuti  
e dei regolamenti SEV di ordine superiore

Edizione 2023

## Regolamento di gestione PV SEV

<u>Indice</u>	2
<b>Articolo 1 Costituzione, sede e compiti</b>	4
1.1 Costituzione	
1.2 Sede	
1.3 Compiti e obiettivi	
<b>Articolo 2 Appartenenza</b>	4
2.1 Ammissione	
2.2 Attribuzione	
2.3 Decesso di un membro	
2.4 Dimissioni ed esclusione	
<b>Articolo 3 Contributi dei membri</b>	5
3.1 Fissazione dei contributi	
3.2 Graduazione dei contributi	
3.3 Incasso dei contributi	
<b>Articolo 4 Diritti dei membri</b>	6
4.1 Diritto di referendum	
4.2 votazione generale	
<b>Articolo 5 Organizzazione della sottofederazione PV</b>	6
5.1 Organi	
5.2 Ufficio di controllo	
5.3 Strutture organizzative	
5.4 Altri organi	
<b>Articolo 6 Assemblea dei delegati</b>	7
6.1 Posizione dell'AD	
6.2 Delegati	
6.3 Diritto di voto	
6.4 Svolgimento	
6.5 Direzione	
6.6 Compiti e competenze	
6.7 Proposte	
6.8 Decisioni	
6.9 Costi	



<b>Articolo 7</b>	<b>Comitato centrale</b>	<b>8</b>
7.1	Composizione ed elezione	
7.2	Svolgimento delle sedute	
7.3	Compiti e competenze	
7.4	Proposte	
7.5	Indennità	
<b>Articolo 8</b>	<b>Presidenti sezionali, membri di commissioni, gruppi di lavoro</b>	<b>10</b>
8.1	Compiti e competenze	
8.2	Gruppi di lavoro	
8.3	Indennità	
<b>Articolo 9</b>	<b>Sezioni</b>	<b>10</b>
9.1	Suddivisione geografica, attribuzione dei membri	
9.2	Sede	
9.3	Organizzazione	
9.4	Compiti e competenze	
9.5	Assemblea dei membri	
9.6	Comitato sezionale	
<b>Articolo 10</b>	<b>Commissione di verifica della gestione</b>	<b>11</b>
10.1	Organizzazione	
10.2	Compiti e competenze	
10.3	Indennità	
<b>Articolo 11</b>	<b>Elezioni e votazioni – procedimento</b>	<b>12</b>
11.1	Procedure	
11.2	Disposizioni complementari	
<b>Articolo 12</b>	<b>Atti giuridici</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Decisione, approvazione, messa in vigore</b>	<b>13</b>
<b><u>Appendici</u></b>		
Appendice 1	Disposizioni d'esecuzione agli articoli 6.9, 7.5, 8.3 e 10.3	
Appendice 2	Regolamento concernente le indennità agli organi della PV, il rimborso di spese e il sostegno finanziario a cori e altre organizzazioni	
Appendice 3	Rotazione dei membri nella CVG PV	
Appendice 4	Attribuzione dei mandati all'AD PV e al Congresso SEV	
Appendice 5	Regolamento sui contributi	

# REGOLAMENTO DI GESTIONE

## Sottofederazione dei pensionati (SEV-PV)

*In base agli articoli 2 e 12.1 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV», l'Assemblea dei delegati PV emana, su proposta del Comitato centrale PV, un regolamento di gestione con le seguenti disposizioni d'esecuzione delle pubblicazioni di ordine superiore del SEV.*

### **Articolo 1 Costituzione, sede e compiti della PV**

#### 1.1 Costituzione

La Sottofederazione dei pensionati (PV) è costituita come struttura organizzativa del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) conformemente all'art. 18 degli statuti SEV.

#### 1.2 Sede

La PV è un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC); la sua sede è a Zurigo.

#### 1.3 Compiti e obiettivi

La PV e le sue sezioni adempiono i compiti indicati agli artt. 18.1 e 19.1 degli statuti SEV. Nell'ambito degli statuti e dei regolamenti del SEV, essa si impegna per gli interessi delle persone più anziane in generale e dei membri della PV in particolare.

### **Articolo 2 Appartenenza**

#### 2.1 Ammissione

Conformemente all'art. 5 del «Regolamento concernente la suddivisione dei soci nel SEV», possono far parte della PV:

- i membri SEV al passaggio dal servizio attivo alla pensione. Se il passaggio alla PV (che avviene automaticamente) non è desiderato, si applica l'art. 6.1 degli statuti SEV.
- le vedove e i vedovi, come pure i partner superstiti di membri del SEV deceduti, vissuti in unione domestica registrata e in concubinato; i particolari relativi all'ammissione sono disciplinati all'art. 2.3
- i beneficiari e le beneficiarie di rendite della Cassa pensioni FFS e della Cassa pensioni SEV
- i collaboratori pensionati delle FFS che beneficiano di una rendita della SUVA
- altre persone secondo l'art. 2.3 degli statuti SEV.

In merito all'ammissione decide il comitato della rispettiva sezione.

## 2.2 Attribuzione

I membri sono attribuiti a una sezione PV in funzione del loro domicilio. Se lo richiede, un membro può essere attribuito a un'altra sezione. Le sezioni interessate disciplinano i particolari fra loro.

## 2.3 Decesso di un membro

Alla morte di un membro coniugato, la vedova / il vedovo può diventare membro della PV. Per rispettare le disposizioni legali, la persona interessata riceve un modulo di adesione, sul quale conferma con la propria firma di voler far parte del SEV. Le sezioni chiariscono il passaggio entro un periodo di 120 giorni.

Questo modo di procedere vale anche per le / i partner di persone viventi in unione domestica registrata e in concubinato.

## 2.4 Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni o l'esclusione di un membro sono disciplinate dagli art. 6 e 7 degli statuti SEV.

## Articolo 3 Contributi dei membri

### 3.1 Fissazione dei contributi

- Il **contributo base SEV** è definito nel Regolamento sui contributi SEV.
- Il contributo della sottofederazione viene fissato dall'Assemblea dei delegati. L'Assemblea dei delegati stabilisce la modalità di calcolo in modo tale che gli introiti dei contributi siano sufficienti per adempiere i compiti statutari della PV.
- Il **contributo della sezione** viene fissato dalla rispettiva Assemblea dei soci della sezione.

### 3.2 Graduazione dei contributi

I contributi secondo l'art. 3.1 sono graduati come segue:

	SEV	SF PV	Sezione
Membri PV	1/2	1/1	1/1
Se il loro reddito è inferiore all'importo fissato dal Comitato SEV, essi pagano	1/4	1/2	1/2
Le vedove e i vedovi, come pure i partner superstiti di membri del SEV deceduti, vissuti in unione domestica registrata e in concubinato pagano	1/4	1/2	1/2
Se il loro reddito è inferiore all'importo fissato dal Comitato SEV, essi pagano	1/8	1/4	1/4

I membri sono esentati dal pagamento di contributi dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 90° compleanno.

Per l'esonero dall'obbligo contributivo di membri bisognosi di cure in case per anziani si deve prendere contatto con il segretariato centrale SEV.

### 3.3 Incasso dei contributi

Il contributo globale viene dedotto direttamente dalla rendita e versato al SEV. Quest'ultimo procede al conteggio con la sottofederazione e le sezioni. Se la deduzione dalla rendita non è possibile, l'incasso è affidato alla rispettiva sezione. Su richiesta della sezione, il segretariato centrale SEV si incarica dell'incasso, dietro pagamento di un corrispondente indennizzo.

## Articolo 4 Diritti dei membri

Oltre al diritto di voto e al diritto di elezione attivo e passivo nella loro sezione, i membri PV hanno diritto di referendum.

### 4.1 Referendum

Le decisioni dell'Assemblea dei delegati e dell'Assemblea dei soci – ad eccezione delle elezioni – sottostanno al referendum facoltativo. L'Assemblea dei delegati, rispettivamente l'Assemblea dei soci può sottrarre al referendum decisioni di carattere urgente, se 2/3 dei presenti aventi diritto di voto lo richiedono.

L'esecuzione del diritto di referendum è disciplinato agli art. 8 (sottofederazione) e 18 (Sezioni) del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV».

### 4.2 votazione generale

Una votazione generale fra tutti i membri della sottofederazione PV deve essere tenuta

- in seguito a un referendum,
- su decisione dell'assemblea dei delegati.

I particolari sono disciplinati agli art. 12 degli statuti SEV e 9 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV».

La votazione generale a livello di sezione è disciplinata dall'art. 19 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV».

## Articolo 5 Organizzazione della PV

5.1 Gli organi della PV sono

- l'Assemblea dei delegati (AD)
- il Comitato centrale (CC)

5.2 Quale ufficio di controllo della PV  
funge la Commissione di verifica della gestione (CGV).

5.3 Le strutture organizzative della PV  
sono le sezioni.

5.4 Altri organi con funzione consultiva sono i gruppi di lavoro della sottofederazione.

## Articolo 6 Assemblea dei delegati

6.1 Posizione dell'Assemblea dei delegati  
L'Assemblea dei delegati costituisce l'organo supremo della PV.

### 6.2 Delegati

I delegati sono eletti dall'Assemblea dei soci delle sezioni.

L'Assemblea dei delegati si compone:

- di uno o (a seconda del numero di membri) due delegati delle sezioni.
  - Sezioni fino a 250 membri: 1 delegato
  - Sezioni con 250 e più membri: 2 delegati

In caso di posti vacanti, il CC può assegnare i mandati rimasti liberi a piccole sezioni. Per quanto possibile, si deve nominare come delegata/o la o il presidente sezionale.

- dei membri della Commissione donne e di un/una rappresentante della FARES / CSA e della Commissione pensionati USS
- dei membri del Comitato centrale
- dei tre membri della Commissione di verifica della gestione PV
- del/della rappresentante della PV nella Commissione di verifica della gestione SEV.

Il Comitato centrale allestisce la chiave di riparto in base ai mandati a disposizione, il cui numero deve corrispondere a quello del Congresso SEV. La quantità dei mandati viene stabilita dal SEV in base al numero di membri delle sottofederazioni e comunicata a queste ultime.

### 6.3 Aventi diritto di voto

Hanno diritto di voto:

- i delegati delle sezioni e della Commissione donne, come pure il o la rappresentante della FARES / del CSA e della Commissione pensionati USS.

Non hanno diritto di voto:

- i membri del Comitato centrale
- i membri della Commissione di verifica della gestione PV
- il o la rappresentante della PV nella Commissione di verifica della gestione SEV.

### 6.4 Svolgimento

L'Assemblea dei delegati ha luogo due volte l'anno: una in primavera, eventualmente in combinazione con il Congresso SEV e l'altra in autunno. Il Comitato centrale stabilisce il luogo e le date dello svolgimento.

Un'Assemblea dei delegati *straordinaria* viene convocata:

- su decisione del Comitato centrale
- su richiesta firmata dal dieci per cento dei membri della sottofederazione PV
- su richiesta scritta di almeno 1/3 delle sezioni

### 6.5 Direzione

L'Assemblea dei delegati viene diretta da un o una presidente del giorno. Lui o lei viene eletto o eletta fra i delegati per un periodo di due anni e ha diritto di voto.

#### 6.6 Compiti e competenze dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati adempie i compiti secondo l'art. 12.1 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV».

Altri compiti e competenze:

- l'Assemblea dei delegati fissa il contributo della sottofederazione.
- elegge i membri del Comitato centrale e i o le rappresentanti negli organi della FARES /CSA e nella Commissione pensionati USS.
- decide in merito al preventivo.
- decide in merito ai rapporti e alle proposte della Commissione di verifica della gestione PV, per quanto ciò non sia di competenza del Comitato centrale.

#### 6.7 Proposte

Le sezioni e il Comitato centrale hanno facoltà di presentare proposte. Le proposte delle sezioni devono essere presentate in forma scritta alla / al presidente centrale un mese prima dell'Assemblea dei delegati. Fa stato la data del timbro postale o dell'invio per posta elettronica. Le proposte pervenute dopo questo termine sono trattate soltanto qualora 2/3 dei partecipanti aventi diritto di voto le dichiarino urgenti. Se l'urgenza viene negata, il trattamento dell'oggetto viene rimandato alla prossima Assemblea dei delegati

#### 6.8 Decisioni

L'Assemblea dei delegati è legittimata a deliberare se è presente almeno la metà dei delegati. Le decisioni dell'Assemblea dei delegati (ad eccezione delle elezioni) sottostanno al referendum facoltativo. L'Assemblea dei delegati può sottrarre al referendum decisioni di carattere urgente, se 2/3 dei presenti aventi diritto di voto lo richiedono. Per i dettagli si rimanda all'art. 4.1.

#### 6.9 Costi

I costi ordinari dell'Assemblea dei delegati sono a carico della cassa centrale PV, nella misura in cui non vengano assunti dal SEV.

### **Articolo 7 Comitato centrale (CC)**

#### 7.1 Composizione ed elezione

In base all'art. 13 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV», la PV elegge un Comitato centrale. Questo comprende:

- una o un presidente centrale
- fino a sei altri membri; le regioni linguistiche devono essere adeguatamente prese in considerazione.

Il Comitato centrale viene eletto dall'Assemblea dei delegati per quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili.



## 7.2 Svolgimento delle sedute

Il Comitato centrale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso è abilitato a decidere se sono presenti almeno quattro membri.

Il Comitato centrale si riunisce una volta all'anno in alternanza con le e i presidenti sezionali delle regioni Svizzera occidentale, Centro e Svizzera orientale.

Un membro della Commissione di verifica della gestione – di principio la o il presidente – partecipa alle sedute del Comitato centrale con voto consultivo.

## 7.3 Compiti e competenze

Il Comitato centrale è l'organo esecutivo della PV. Esso rappresenta la PV verso l'esterno. Decide su tutti gli oggetti che non sono riservati all'Assemblea dei delegati o alle sezioni. Oltre al preventivo, dispone di un credito annuo di CHF 10 000.– per il finanziamento di attività sindacali straordinarie.

I membri del Comitato centrale hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee delle sezioni.

Il comitato centrale informa il Comitato SEV su questioni importanti e sulle decisioni della sottofederazione PV.

## 7.4 Proposte

Possono formulare proposte le sezioni e i gruppi di lavoro della PV, così come la Commissione donne e la Commissione migranti del SEV.

Le proposte devono essere presentate in forma scritta un mese prima della prossima riunione del Comitato centrale alla o al presidente centrale; fa stato la data del timbro postale o dell'invio per posta elettronica. Le proposte pervenute dopo questo termine sono trattate solo alla prossima riunione.

## 7.5 Indennità

L'indennità al Comitato centrale si basa sul «Regolamento sulle indennità degli organi della PV e sostegno finanziario a cori e altre organizzazioni» (Appendice 2). L'Assemblea dei delegati decide in merito all'ammontare dell'indennità nell'ambito del preventivo.

I costi ordinari delle riunioni del Comitato centrale sono assunti dalla cassa centrale PV. Questa disposizione si applica anche per le e i presidenti sezionali, quando sono invitati a partecipare alla riunione sec. la cifra 7.2.

## **Articolo 8 Presidenti sezionali, membri di commissioni, gruppi di lavoro**

### 8.1 Compiti e competenze

Le e i presidenti sezionali, come anche i membri di commissioni (Commissione donne) consigliano e assistono il Comitato centrale nell'adempimento dei suoi compiti sindacali.

### 8.2 Gruppi di lavoro

L'Assemblea dei delegati o il Comitato centrale possono istituire gruppi di lavoro permanenti o temporanei per il trattamento di affari di portata particolare. L'obiettivo è, tra l'altro, di assicurare un'ampia formazione di opinioni e il coinvolgimento dell'esperienza delle sezioni.

### 8.3 Indennità

Le indennità si basano sul «Regolamento sulle indennità degli organi della PV e sostegno finanziario a cori e altre organizzazioni» (Appendice 2). L'Assemblea dei delegati decide in merito all'ammontare dell'indennità nell'ambito del budget.

## Articolo 9 – Sezioni

### 9.1 Suddivisione geografica, attribuzione dei membri

La PV è suddivisa in sezioni, le quali costituiscono ciascuna strutture organizzative autonome del SEV e della PV. Le sezioni svolgono la loro attività nel quadro degli statuti e dei regolamenti del SEV come pure del regolamento di gestione PV.

Il Comitato centrale definisce i confini dell'ambito geografico delle sezioni. Le richieste di membri di essere attribuiti a un'altra sezione devono essere soddisfatte, le sezioni interessate disciplinano i dettagli tra loro.

### 9.2 Sede

Le sezioni sono associazioni ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero. La sede viene stabilita dall'assemblea dei soci della rispettiva sezione.

### 9.3 Organizzazione

Gli organi della sezione sono:

- l'assemblea dei soci
- il comitato sezionale.

Da organo di controllo funge la Commissione di verifica della gestione (CGV).

Il comitato sezionale viene eletto dall'assemblea dei soci per una durata di quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili.

La Commissione di verifica della gestione della sezione si compone di tre membri e di un membro supplente. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per altri quattro anni.

### 9.4 Compiti e competenze

I compiti e le competenze delle sezioni sono indicati all'art. 19 degli statuti SEV. L'art. 22.2 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV» si applica all'assemblea dei soci, l'art. 23 al comitato sezionale e l'art. 24 alla Commissione di verifica della gestione.

### 9.5 Assemblea dei soci

Per quanto concerne lo svolgimento delle assemblee ordinarie e la convocazione delle assemblee straordinarie dei soci si rimanda all'art. 22.2 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV».

L'assemblea dei soci, le elezioni e le decisioni all'ordine del giorno devono essere comunicate sulla stampa sindacale, con la circolare d'invito e sul sito web della PV al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea.

Le proposte devono essere presentate in forma scritta al comitato sezionele, entro un termine di tre settimane prima della prossima assemblea dei soci; fa stato la data del timbro postale o dell'invio come posta elettronica. Le proposte pervenute dopo questo termine sono trattate soltanto qualora 2/3 dei partecipanti aventi diritto di voto le dichiarino urgenti. Se l'urgenza viene negata, il trattamento dell'oggetto viene rimandato alla prossima assemblea dei soci.

Le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti votanti. Per le elezioni, è richiesta per la prima votazione la maggioranza assoluta, in seguito è sufficiente la maggioranza relativa. Per i dettagli si rimanda all'art. 8.2 del «Regolamento di gestione SEV».

Le decisioni dell'assemblea dei soci (ad eccezione delle elezioni) sottostanno al referendum facoltativo; per i dettagli si rimanda alla cifra 4.2 del presente regolamento.

Le e i partner di membri PV possono partecipare alle manifestazioni delle sezioni. Le sezioni possono riscuotere un contributo locale e, all'occorrenza, accordare diritto di voto e di elezione a livello di sezione.

## 9.6 Comitato sezionele

L'art. 23 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV» disciplina la composizione, l'elezione come pure i compiti e le competenze del comitato sezionele. Il comitato sezionele informa il Comitato centrale in merito a importanti questioni e decisioni della sezione. In caso di incapacità di agire del Comitato sezionele si applica l'art. 23.6 del «Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV».

## Articolo 10 Commissione di verifica della gestione

### 10.1 Organizzazione

La Commissione di verifica della gestione PV – prevista dall'art. 14.1 del «Regolamento sulle strutture organizzative del SEV» – consta di tre membri e di un membro supplente. I membri sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni. La rotazione fra le sezioni è disciplinata dalle disposizioni dell'Appendice 3 del presente regolamento.

Il membro più anziano in carica viene eletto per un anno quale presidente della Commissione di verifica della gestione PV. Allo scadere di un anno, la presidenza passa al prossimo membro della Commissione di verifica della gestione PV più anziano in carica. Se lo richiede, egli può già partecipare con voto consultivo all'ultima riunione del Comitato centrale prima del suo ingresso in carica.

Un membro della Commissione di verifica della gestione – in primis il o la presidente – partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato centrale.



## 10.2 Compiti e competenze

La Commissione di verifica della gestione PV controlla l'attività del Comitato centrale. Essa verifica i conti annuali della PV e l'impiego corretto dei mezzi finanziari e allestisce un rapporto all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati. Può avvalersi di un esperto per il controllo della cassa centrale.

La Commissione di verifica della gestione PV è autorizzata a prendere visione in qualsiasi momento delle attività della PV. Se vi sono fondati sospetti di irregolarità, il Comitato centrale può incaricare la Commissione di verifica della gestione PV di prendere visione delle attività delle sezioni e di allestire un rapporto.

La Commissione di verifica della gestione PV esegue le votazioni generali della PV.

## 10.3 Indennità

L'indennità alla Commissione di verifica della gestione si basa sul «Regolamento sulle indennità degli organi della PV e sostegno finanziario a cori e altre organizzazioni» (Appendice 2). L'Assemblea dei delegati decide in merito all'ammontare dell'indennità nell'ambito del budget.

## **Articolo 11 Elezioni e votazioni – procedimento**

### 11.1 Procedura

Per tutte le votazioni ed elezioni vale, negli organi interni della PV e nelle sue strutture organizzative, la procedura prevista dall'art. 8 del «Regolamento di gestione SEV», con le seguenti disposizioni complementari:

### 11.2 Disposizioni complementari

Per le votazioni su più proposte vale quanto segue:

- Se sul medesimo oggetto vi sono più proposte, il o la presidente del giorno comunica, prima della votazione, la procedura che verrà adottata.
- Se su questa procedura di voto sono avanzate altre proposte, il o la presidente del giorno le mette immediatamente in votazione
- Se, in votazione, a una proposta del Comitato centrale o del Comitato sezionale ne viene contrapposta un'altra, viene dapprima messa ai voti la proposta del Comitato centrale o sezionale.
- Se la maggioranza dei presenti si astiene, non vi è alcuna decisione valida. La votazione dev'essere ripetuta e, in caso di nuovo esito negativo, la questione viene rinviata.

## **Articolo 12 Atti giuridici**

### **12.1 Protezione dei dati**

La sottofederazione PV sottostà al Regolamento sulla protezione dei dati del SEV e si impegna a rispettarlo. Essa segnala immediatamente qualsiasi violazione della protezione dei dati alla / al consulente in materia di protezione dei dati del SEV. La sottofederazione risponde direttamente in caso di sanzioni dovute a inosservanza del Regolamento sulla protezione dei dati del SEV, conformemente al Regolamento sulle strutture organizzative SEV (articolo 3.4).

### **12.2 Responsabilità**

Gli atti giuridici compiuti dalla sottofederazione PV non impegnano né il SEV in quanto organizzazione generale, né le sezioni; quelli compiuti dalle sezioni non impegnano né l'organizzazione generale SEV, né la sottofederazione PV. La sottofederazione PV e le sue sezioni non rispondono per gli atti giuridici compiuti dal SEV come organizzazione generale.

La PV e le sue sezioni rispondono unicamente con il loro patrimonio. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa. Allo stesso modo viene esclusa qualsiasi responsabilità personale delle / dei rappresentanti della PV nei vari organi del SEV, della sottofederazione e delle sezioni.

## **Articolo 13 Disposizioni finali**

Per quanto nel presente regolamento di gestione non sia stabilito diversamente, fanno stato per analogia le disposizioni degli statuti e dei regolamenti SEV. Il presente regolamento di gestione è redatto in tedesco, francese e italiano. In caso di divergenze fa stato il testo in tedesco.

## **Articolo 14 Decisione, approvazione, messa in vigore**

Il presente regolamento di gestione è stato adottato con effetto retroattivo dall'Assemblea dei delegati dell'11 ottobre 2023 e approvato dal Comitato SEV il 25 agosto 2023. Esso è entrato in vigore il 1° settembre 2023.

Per il Comitato centrale PV  
Il presidente centrale

*Roland Schwager*

Il segretario centrale

*Alex Bringolf*

Approvato dal Comitato SEV:

Il presidente

*Danilo Tonina*

La segretaria

*Christina Jäggi*

## Appendice 1

### Disposizioni d'esecuzione agli articoli 6.9, 7.5, 8.3, 10.3

#### Articolo 1 Mezzi finanziari

- 1.1 I mezzi finanziari a disposizione della cassa centrale comprendono
- i contributi dei membri secondo il regolamento sui contributi SEV
  - i ricavi dal patrimonio della sottofederazione
  - il contributo di assistenza del SEV
  - il contributo di assistenza delle FFS
  - eventuali altri introiti.
- 1.2 Il Comitato centrale decide in merito all'impiego del patrimonio della sottofederazione. Esso deve vegliare in particolare alla sicurezza e all'etica degli investimenti.

#### Articolo 2 Impegni finanziari

- 2.1 Oltre agli obblighi previsti dal regolamento di gestione PV, alle sezioni sono riconosciute annualmente dalla cassa centrale le seguenti sovvenzioni secondo l'Appendice 2 del presente RG:
- una perequazione finanziaria
  - il contributo di assistenza del SEV
  - il contributo di assistenza delle FFS
  - il rimborso delle quote ordinarie annuali alle organizzazioni sindacali cantonali e locali secondo l'Appendice 2 cifra 5.2
  - contributi straordinari per un importo di CHF 1000 in occasione di feste commemorative (125, 150 anni ecc.).
- I cori PV e i corpi musicali ricevono un sostegno sec. Appendice 2 cifra 8.
- 2.2 Le indennità ai membri del Comitato centrale sono versate conformemente all'art. 7.5, quelle ai / alle presidenti sezionali, ai membri di commissioni e gruppi di lavoro all'art. 8.3 del presente regolamento di gestione, in base agli importi indicati nel budget della sottofederazione PV. Il Comitato centrale disciplina i dettagli della ripartizione.
- Le indennità giornaliere e i rimborsi spese ai membri del Comitato centrale si basano sul regolamento delle spese SEV.

#### Articolo 3 Preventivo

- 3.1 I ricavi e le spese prevedibili devono essere esposti nel preventivo.
- 3.2 Il preventivo per l'anno successivo dev'essere approvato dall'Assemblea dei delegati in autunno.

## Appendice 2

### Regolamento sulle indennità agli organi della PV, il rimborso di spese e il sostegno finanziario a cori e altre organizzazioni

La cassa centrale riconosce indennizzi alle istanze della PV indicate di seguito, conformemente agli artt. 6.9, 7.5, 8.3 e 10.3 del regolamento di gestione. Essa sostiene inoltre i cori e i corpi musicali della PV come pure eventuali altre organizzazioni.

- 1 Assemblea dei delegati
- 2 Comitato centrale
- 3 Presidenti sezionali, membri di commissioni, gruppi di lavoro
- 4 Commissione di verifica della gestione PV SEV
- 5 Sezioni
- 6 FARES / CSA
- 7 Traduttori e traduttrici
- 8 Cori e corpi musicali PV
- 9 Altri
- 10 Gestione del sito Internet della PV

L'Assemblea dei delegati decide in merito all'ammontare dell'indennità nell'ambito del preventivo.

#### **1 Assemblea dei delegati (conteggio sui conti 3100 e 3200)**

##### **1.1 Spese materiali**

La cassa centrale assume tutte le spese materiali e di ristorazione dell'Assemblea dei delegati. Le partecipazioni del Segretariato centrale SEV e di altri sostenitori sono accreditate su questo conto.

##### **1.2 Spese di viaggio**

I delegati privi di AG FVP ricevono carte giornaliere dal segretario / dalla segretaria centrale.

##### **1.3 Presidente del giorno**

La o il presidente del giorno riceve un onorario di CHF 400.– per la presidenza delle due Assemblee dei delegati.

#### **2 Comitato centrale**

##### **2.1 Onorari (conteggio sul conto 3110)**

Il Comitato centrale riceve un importo annuo massimo di CHF 34 000.– quale onorario.

La ripartizione di questo importo tra i singoli membri, secondo i compiti attribuiti, incombe al Comitato centrale.

## **2.2 Indennizzi materiali**

### **2.2.1 Spese di viaggio (conteggio sul conto 3211)**

Viene accreditato il costo di un abbonamento generale FVP di 2<sup>a</sup> classe. In questo modo sono compensate tutte le trasferte per le riunioni e gli eventi sezionali. Non sono rimborsate altre spese.

### **2.2.2 Pranzi e bevande (conteggio sul conto 3210)**

Non vengono versate indennità. La cassa centrale regola le spese direttamente con i ristoranti o rimborsa l'importo totale dietro presentazione delle ricevute a chi ha pagato.

### **2.2.3 Indennità d'ufficio (conteggio sul conto 3212)**

Quale contributo per l'utilizzo di una infrastruttura privata viene riconosciuto annualmente un importo massimo di CHF 400.–.

### **2.2.4 Indennità PC (conteggio sul conto 3215)**

Un indennizzo massimo di CHF 200.– viene riconosciuto annualmente quale partecipazione all'utilizzo di un PC personale in favore della PV, incluso il materiale d'uso quale toner, carta ecc. Eventuali spese straordinarie possono essere fatturate.

### **2.2.5 Indennità per telefono e Internet (conteggio sul conto 3213)**

A copertura delle spese per telefono e Internet sul proprio abbonamento privato viene riconosciuto un importo massimo annuo di CHF 240.–.

## **3. Presidenti sezionali, membri di commissioni, gruppi di lavoro (conteggio sui conti 3120, 3121 e 3125)**

### **3.1 Indennità forfetaria**

Ogni presidente sezionale e ogni membro di una commissione ha diritto a un'indennità forfetaria di CHF 300.– l'anno. Questo importo copre tutte le pretese derivanti dalla partecipazione agli eventi della sottofederazione. Le e i presidenti sezionali e i membri di commissioni e di gruppi di lavoro senza un AG FVP possono richiedere al segretario centrale carte giornaliera per il viaggio. I costi per la ristorazione (ed eventuali pernottamenti) sono assunti dalla cassa centrale.

### **3.2 Indennità alle e ai presidenti sezionali**

Ogni presidente sezionale ha diritto annualmente a un'indennità di CHF 500.– per il suo lavoro nella sezione.

### **3.4 Gruppi di lavoro (conto 3125)**

Essi sono indennizzati come previsto al punto 1.1 (AD). Il Comitato centrale può riconoscere alla o al presidente di un gruppo di lavoro un onorario fino al massimo di CHF 400.–, se l'impegno di lavoro per la preparazione e la direzione è importante.



### **3.4 Escursione dei presidenti (conteggio sul conto 3220)**

Per l'annuale escursione del Comitato centrale con i presidenti sezionali viene messo a preventivo un importo di CHF 2000.– a carico della cassa centrale.

### **4. Commissione di verifica della gestione PV SEV (conteggio sul conto 3130)**

I membri della Commissione di verifica della gestione sono indennizzati come segue:

- Presidente della Commissione di verifica della gestione CHF 480.–
- Membri della Commissione di verifica della gestione ciascuno CHF 160.–

Questo importo copre ogni pretesa per la partecipazione alle riunioni e alla revisione. Per i viaggi possono essere richieste carte giornaliera al segretariato centrale.

## **5 Sezioni**

### **5.1 Perequazione finanziaria (conteggio sul conto 3010)**

La cassa centrale riconosce alle sezioni una perequazione finanziaria in base alla chiave seguente:

- Sezioni fino a 500 membri CHF 1200.–
- Sezioni da 501 a 999 membri CHF 1000.–
- Sezioni con più di 1000 membri CHF 800.–

### **5.2 Rimborso dei contributi alle unioni sindacali (conteggio sul conto 3030)**

La cassa centrale rimborsa alle sezioni i contributi versati alle unioni sindacali cantonali e locali, ma al massimo CHF 1.50 per membro e anno.

### **5.3 Contributi d'assistenza SEV e FFS (conteggio sul conto 3020)**

La cassa centrale riceve contributi d'assistenza dal SEV e dalle FFS. Questi sono riversati senza detrazioni alle sezioni. Fa stato l'effettivo dei membri il 30 giugno.

### **5.5 Commemorazioni delle sezioni (25, 50, 75, 100, 125 anni) (conteggio sul conto 3361)**

La cassa centrale paga un importo di CHF 1000.– per gli eventi commemorativi delle sezioni.

## **6. FARES / CSA**

### **6.1 Contributo annuo (conteggio sul conto 3322)**

Il contributo annuo viene fissato dall'AD FARES.

## **6.2 AD FARES (conteggio sul conto 3322)**

I delegati membri del Comitato centrale non ricevono alcuna indennità. Se partecipano altri delegati (di sezioni o commissioni), possono essere consegnate carte giornaliera. Un indennizzo finanziario viene riconosciuto solo se la FARES non assume le spese del pranzo.

## **6.3 Rappresentanti nel comitato FARES / CSA (conteggio sul conto 3122)**

La o il rappresentante della PV nel comitato della FARES e del CSA riceve un indennizzo massimo annuo di CHF 1200.– per il suo incarico di consulente.

Con questo importo sono coperte tutte le pretese per gettoni di presenza e spese di viaggio.

## **7. Traduttrici e traduttori (conteggio sui conti 3150 e 3250)**

### **7.1** Le traduttrici e i traduttori dal tedesco al francese e dal tedesco all'italiano ricevono un indennizzo annuo di CHF 2400.–. A questo importo si aggiungono i rimborsi per spese materiali in base ai giustificativi presentati.

### **7.2 Traduttrici e traduttori simultanei**

Per ogni evento (di regola le due assemblee dei delegati) è riconosciuto un onorario di CHF 200.–.

## **8 Cori PV e corpi musicali (conteggio sui conti 3350 e 3351)**

La cassa centrale sostiene

- i cori della PV e i corpi musicali con un importo annuo di CHF 500.–
- il raduno triennale dei coristi PV con un contributo di CHF 1000.–

Essa si assume anche gli importi per le licenze della SUIZA per ogni coro e corpo musicale.

## **9. Altre organizzazioni (conteggio sul conto 3340)**

Il Comitato centrale decide circa l'appartenenza della PV a organizzazioni sindacali, di politica dei trasporti e culturali, purché esse sostengano gli interessi della PV.

## **10 Gestione del sito web PV (conteggio sui conti 3140 e 3240)**

La gestione del sito web della PV viene pagata al SEV in base ai costi effettivi, rispettivamente indennizzata alla o al responsabile (webmaster) con un importo massimo di CHF 2000.–.

## Appendice 3

### Rotazione dei membri nella CVG PV (ad art. 10.1)

Affinché sia garantita una equa rappresentanza regionale nella CVG PV, il Comitato centrale PV propone la seguente rotazione. La cifra dell'anno indica quando l'Assemblea dei delegati PV deve proporre una o un candidato per l'elezione quale membro supplente.

Anno	Ovest	Centro	Est
2019			TG
2020	VS		
2021		TI	
2022			W-SH
2023	VD		
2024		UR	
2025			ZUE
2026		BN	
2027		AG	
2028	FR		
2029		BS	
2030			BU-CH
2031	GE		
2032	BI		
2033			GL-RW
2034	JU		
2035		LZ	
2036			SG
2037	NE		
2038		OL	

## Appendice 4

### Attribuzione dei mandati per l'Assemblea dei delegati PV e il Congresso SEV

	AD PV		Congresso SEV	
	con diritto di voto	senza diritto di voto	con diritto di voto	senza diritto di voto
Delegati				
Sezioni 1) *)	<b>36</b>		<b>36</b>	
Membri della Commissione donne	2			2
Membro FARES/CSA USS	1			1
Comitato centrale           2)		6	<b>3</b>	
Comitato SEV                3)				3
CVG PV		3		
CVG SEV		1		1
<b>Totale</b>	<b>39</b>	10	<b>39</b>	7

1) Sezioni fino a 250 membri: 1 mandato

Sezioni oltre 250 membri: 2 mandati

\*) vedi art. 6.2: se possibile dev'essere eletto come delegato il presidente sezionale

2) I membri e il membro supplente del Comitato SEV non hanno diritto di voto al Congresso SEV

3) Presidente centrale più due membri del Comitato centrale (1 ordinario, 1 sostituto)

## Appendice 5

### Regolamento sui contributi (ad art. 3)

Per l'adempimento dei propri compiti, il SEV preleva un contributo adeguato dai propri membri. Esso si compone di tre parti:

- contributo base SEV
- contributo alla sottofederazione
- contributo alla sezione

Questo contributo globale viene dedotto direttamente dalla rendita. Dove ciò non è possibile, l'incasso avviene attraverso la sezione.

Il contributo base SEV è un contributo unitario. Esso viene deciso dal Comitato SEV. I pensionati pagano la metà.

#### Contributi mensili dei membri (stato 1° gennaio 2018)

Membri paganti	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
Contributo sottofederazione CHF	1.20	0.60	0.30
Contributo sezione	Viene fissato dalle sezioni (assemblea dei soci)		

Il contributo delle vedove e dei vedovi e dei membri con un reddito molto modesto viene ulteriormente ridotto sec. l'art. 3.2. Si veda anche l'art. 3 del regolamento sui contributi SEV. Il reddito determinante per la riduzione del contributo viene fissato dal Comitato SEV.

I membri sono esentati dal pagamento di contributi dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 90° compleanno.